



COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

Provincia di Verona

C.A.P. 37021 Piazza della Chiesa, 35 C.F. 00668140239

tel: 045 7050551 fax: 045 7050389

email: anagrafe@comune.boscochiesanuova.vr.it

PEC boscochiesanuova@pec.aruba.it

AREA AMMINISTRATIVA

Settore Amministrativo - Demografico

A.I.R.E. (ANAGRAFE DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO) ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI

Il cittadino che intende trasferire la propria residenza e quella della propria famiglia all'estero per un periodo superiore ad un anno può chiedere l'iscrizione all'A.I.R.E. secondo una delle seguenti modalità:

1) Dichiarazione resa al Consolato dall'interessato per sé e per le persone per le quali esercita la potestà o la tutela, entro novanta giorni dal trasferimento all'estero (art. 6, comma 1 L. 470/1988).

Il Consolato trasmette il modello Cons/01 al Comune di precedente residenza. Per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 5/2012 (Cambio di residenza in tempo reale) l'ufficiale d'anagrafe entro due giorni lavorativi dalla ricezione del Cons/01 deve provvedere alla cancellazione dall'APR, alla contestuale iscrizione AIRE, provvedendo entro il successivo termine di quarantacinque giorni ad accertare la veridicità di quanto dichiarato.

L'ufficiale d'anagrafe effettua gli accertamenti atti a verificare l'effettivo trasferimento nei 45 giorni successivi al ricevimento del Cons/01.

La decorrenza dell'iscrizione AIRE coincide con la data di ricezione del Cons/01 (Circolare n. 16 del 18/05/1991).

2) Dichiarazione resa al Comune italiano dall'interessato per sé e per le persone per le quali esercita la potestà o la tutela, ai fini del trasferimento della residenza all'estero (CM 26 giugno 1990 N. 12).

Per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 5/2012 (Cambio di residenza in tempo reale) il cittadino può rendere la dichiarazione al Comune utilizzando il modulo "Allegato 2" pubblicato sul sito della Direzione Centrale dei Servizi Demografici e secondo le modalità indicate nella Circolare n. 9/2012.

L'ufficiale d'anagrafe registra la pratica la quale deve rimanere "sospesa" sino a quando non riceverà il modello Cons/01.

Il cittadino ha infatti l'obbligo di recarsi comunque entro novanta giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello Cons/01 per la richiesta di iscrizione all'Aire.

La cancellazione dall'A.P.R. e l'iscrizione all'Aire devono essere effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello CONS/01 e l'ufficiale d'anagrafe effettua gli accertamenti atti a verificare l'effettivo trasferimento nei 45 giorni successivi al ricevimento del Cons/01.

La decorrenza dell'iscrizione AIRE retroagisce alla data di ricezione della dichiarazione di trasferimento all'estero resa dall'interessato.

L'iscrizione per nascita decorre dalla data di trascrizione dell'atto di nascita; si perfeziona solo dopo che l'ufficiale di anagrafe ha ricevuto comunicazione degli

estremi della trascrizione o della registrazione dell'atto di nascita relativo alla persona da iscrivere: senza la trasmissione da parte del Consolato dell'atto di nascita, nessun cittadino può essere iscritto all'AIRE per nascita.

La cancellazione dall'A.I.R.E. per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, può essere effettuata se ricorre una delle seguenti condizioni (art. 1 Legge 27 maggio 2002, n. 104):

- trascorsi cento anni dalla nascita;
- dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
- quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza, quanto nell'A.I.R.E, l'indirizzo all'estero;
- quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita in occasione delle due ultime consultazioni tenutesi con un intervallo non inferiore ad un anno, (esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea) nonché le consultazioni referendarie locali. (art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40).

Nel caso specifico della mancanza dell'indirizzo estero è prevista la cancellazione dall'Aire per irreperibilità presunta qualora non risulti in atti l'indirizzo del cittadino italiano espatriato siano rispettate le seguenti condizioni (Circolare Interno 15 novembre 2004 n. 2):

- 1) l'indirizzo conosciuto in precedenza dall'Ufficio consolare si rileva non più attuale e la corrispondenza inviata viene restituita al mittente;
- 2) di tale circostanza, e dell'impossibilità di acquisire l'indirizzo aggiornato, viene data formale comunicazione dall'Ufficio consolare competente al Comune di iscrizione Aire;
- 3) non risultano a tale Comune ulteriori informazioni in merito, ad esempio provenienti da un altro Ufficio consolare in caso di trasferimento all'estero, oppure da un altro Comune in caso di rimpatrio.

La cancellazione dall'A.I.R.E. per irreperibilità accertata, vale a dire a seguito di ripetuti accertamenti, se pur non espressamente prevista dalla norma, è stata ritenuta dal Ministero dell'Interno (Circolare Interno n. 7 del 19 maggio 1995) ammissibile qualora risultino ancora iscritti in A.I.R.E cittadini che non hanno dato un minimo cenno di riscontro agli accertamenti effettuati, che non hanno ritirato le cartoline loro inviate in occasione delle ripetute consultazioni elettorali né, tantomeno, si sono presentati ad esercitare il diritto di voto, né infine hanno richiesto certificazioni di alcun tipo e dei quali vi è assoluta carenza di notizie circa la località di residenza all'estero da parte sia dei Consolati interpellati che dei parenti rimasti in Comune.